

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961

Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari per la Calabria, ha disposto uno stanziamento complessivo di lire 204 miliardi, ripartiti in dodici esercizi, per attuare, a cura della Cassa del Mezzogiorno, nel periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la stabilità delle pendici e per la bonifica montana e valliva.

Per l'attuazione delle opere previste nei vari settori d'intervento considerati dalla legge speciale, sono stati finora erogati complessivamente 43.100 milioni di lire.

Difficoltà di ordine prevalentemente tecnico legate in parte al completo aggiornamento dei dati e rilievi necessari per la formulazione del piano regolatore dell'intera re-

gione e in parte a carenza organizzativa di numerosi Enti concessionari dell'esecuzione delle opere — hanno ritardato nei primi esercizi la progettazione di massima ed esecutiva, contenendo l'erogazione della spesa nei suddetti limiti, inferiori alle disponibilità.

Il ritardo nell'esecuzione può dirsi ormai superato col raggiunto ritmo di spesa intorno ai 20 miliardi annui, mentre con la definizione del nuovo programma annuale 1961-1962, risultano complessivamente impegnati, al 30 giugno 1962, 176.732 milioni, somma che, tenuto conto della quota di riserva, equivale all'intero stanziamento previsto dalla legge speciale.

Dato però il volume e l'andamento della spesa finora programmata, in relazione agli effettivi bisogni della regione calabrese, è da ritenere che l'attuale stanziamento non sarà

sufficiente alla realizzazione di tutte le opere necessarie.

Le indagini compiute al riguardo, pur non consentendo allo stato attuale un'esatta previsione della spesa totale occorrente, hanno messo in luce l'esigenza di un ulteriore apporto di fondi per accrescere la possibilità di raggiungimento dei fini previsti dalla legge speciale, con particolare riguardo alla difesa del suolo ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

A tale scopo l'unito disegno di legge prevede che l'iniziale stanziamento di 204 miliardi sia accresciuto di altri 50 miliardi, cioè 10 per ognuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67. Con tale maggiorazione, il cui finanziamento è già assicurato in base alla legge speciale, la relativa programmazione potrà essere immediatamente completata e potranno predisporre le misure atte all'utilizzazione dei nuovi fondi.

Nella previsione poi che, ultimati i programmi ed utilizzate le accresciute disponibilità, non tutti i fini siano raggiunti, il disegno di legge stabilisce sin da ora la procedura necessaria perchè la legge speciale per la Calabria possa essere prorogata con nuovi stanziamenti.

All'uopo è fatto obbligo al Governo di presentare entro il 30 giugno 1967 al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione della legge, con le relative proposte, anche di spesa, da formularsi in base al confronto tra le opere eseguite, i risultati raggiunti e le esigenze di ordine generale cui la legge stessa intende provvedere.

Oltre alla maggiorazione degli stanziamenti, il disegno di legge prevede anche due modifiche alla legge speciale, suggerite entrambe dall'esperienza del primo quinquennio di applicazione.

L'articolo 6 della legge chiama a far parte del Comitato di coordinamento istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, i Presidenti delle Amministrazioni

provinciali della Calabria, il Presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila ed il rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche.

È stato rilevato che non è opportuno far partecipare alle deliberazioni del Comitato rappresentanti di enti dalla legge stessa (art. 12) indicati quali concessionari della esecuzione delle opere che di quelle deliberazioni formano oggetto.

Il rilievo è apparso fondato e pertanto l'articolo 6 viene modificato, ammettendosi bensì detti rappresentanti alle riunioni del Comitato di coordinamento, ma solo con voto consultivo. Conseguentemente e con riguardo alla natura essenzialmente tecnica di tale organo, la composizione del Comitato stesso viene integrata con tre esperti designati uno per ciascuna provincia dalla rispettiva Camera di commercio.

La seconda modifica prevede che i progetti esecutivi di tutti i lavori da compiersi in base alla legge speciale, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno, non già d'intesa con il Comitato di coordinamento, come attualmente dispone l'articolo 9 della legge, ma con la diretta partecipazione del Presidente di detto Comitato.

Questa innovazione semplificatrice gioverà ad accelerare le procedure e facilitando tempestive decisioni, eliminerà i lamentati ritardi nell'esame e nell'approvazione dei progetti stessi.

Tale, in sintesi, il contenuto del disegno di legge che con le diverse norme sopra illustrate e in primo luogo con l'apporto di nuovi fondi e la previsione di eventuali finanziamenti ulteriori, si propone di dare il massimo impulso all'attuazione del piano di interventi straordinari in favore della Calabria e di assicurare, così, il pieno raggiungimento delle finalità che con la legge speciale si vollero conseguire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è modificato come segue:

« Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1, è costituito presso il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche un Comitato composto dal Provveditore alle Opere pubbliche, dall'Ispettore compartimentale agrario, dal Capo dell'Ispettorato per le foreste della Calabria e da tre esperti designati uno per ciascuna provincia dalla Camera di commercio.

Alle riunioni del Comitato anzidetto, partecipano, con voto consultivo, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, il Presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila ed il rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche ».

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è sostituito dal seguente:

« I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la parte-

cipazione del Presidente del Comitato di cui all'articolo 6.

Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è sostituito dal seguente:

« Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 254 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7 ».

Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, la cifra di lire 19 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66 è modificata in 29 miliardi e la cifra di lire 15 miliardi per l'esercizio 1966-67 è modificata in 25 miliardi.

Art. 4.

Entro il 30 settembre 1967 il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, corredata dalle proposte, anche di spesa, per l'eventuale completamento delle opere necessarie al raggiungimento dei fini previsti dalla legge.